Università per Stranieri di Perugia

IL RETTORE

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", nel testo vigente, in particolare l'articolo 10;

Visto il Codice Etico dell'Università per Stranieri di Perugia emanato con DR n. 212 del 26 luglio 2011 nel testo vigente;

Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con DR n. 80 del 13 aprile 2012, nel testo vigente, in particolare l'articolo 17 "Collegio di disciplina";

Richiamato in particolare l'articolo 17, comma 1, dello Statuto di Ateneo, laddove prevede che il Collegio di Disciplina opera secondo il principio del giudizio fra pari ed "è composto da sette docenti di ruolo, anche esterni all'ateneo, che non abbiano subito sanzioni disciplinari, così suddivisi nelle fasce della docenza:

a) tre professori ordinari, che esercitano a rotazione l'ufficio di Presidente del Collegio;
b) due professori associati;
c) due ricercatori;

Richiamato inoltre il comma 2 del succitato articolo 17 dello Statuto di Ateneo, laddove prevede che "I docenti componenti del Collegio di disciplina possono essere:

a) interni all'Ateneo, individuati attraverso elezione tra il personale in servizio nelle rispettive categorie interessate;
b) esterni all'Ateneo, designati dal Senato Accademico nell'ambito di una rosa di candidati individuati a seguito di avviso pubblico";

Richiamato l'articolo 17, comma 3, dello Statuto di Ateneo, laddove prevede che "I componenti del Collegio durano in carica tre anni e non possono essere confermati consecutivamente nell'incarico";

Richiamato, altresì, l'articolo 17, comma 1 lettera a) dello Statuto di Ateneo, laddove prevede che il Collegio di disciplina è composto da sette docenti di ruolo, di cui tre professori ordinari, che esercitano a rotazione l'ufficio di Presidente del Collegio;

Richiamato il DR n. 384 del 4 ottobre 2022 di nomina dei componenti del *Collegio di Disciplina* dell'Università per Stranieri di Perugia per il triennio 2022-2025;

Preso atto che il Collegio di Disciplina dell'Ateneo cesserà il proprio triennio in data 3 ottobre 2025 e che, pertanto, si rende necessario ricostituire l'Organo in parola;

Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con DR n. 46 del 14 febbraio 2024, nel testo vigente, in particolare gli articoli da 1 a 3;

Richiamato il Regolamento per le procedure elettorali di Ateneo, emanato con DR n. 133 del 31 marzo 2025;

Considerato che l'articolo 29 del Regolamento per le procedure elettorali di Ateneo, prevede che le procedure di elezione sono previste per i soli componenti interni, che non possono essere in numero superiore a tre, e sono avviate dal Rettore con proprio decreto con contestuale pubblicazione nel sito web dell'Ateneo;

Richiamata la deliberazione del Senato Accademico n. 87 del 7 luglio 2025 con la quale è stato approvato di procedere alla costituzione del Collegio di disciplina dell'Università per Stranieri di Perugia per il triennio 2025-2028 con le seguenti modalità:

- elezione, da parte della rispettiva componente dell'Ateneo, previa presentazione di candidatura, di 1 professore ordinario di ruolo in regime di tempo pieno;
- designazione di n. 7 docenti esterni in regime di tempo pieno non appartenenti al ruolo dell'Università per Stranieri di Perugia, di cui tre professori ordinari, tra i quali uno con funzione di supplenza, due professori associati e due ricercatori, scelti dal Senato Accademico su proposta del Rettore nell'ambito di una rosa di candidati individuati a seguito di avviso pubblico; nel caso in cui non pervengano sufficienti candidature idonee, sarà possibile designare componenti interni fino al raggiungimento della numerosità complessiva;

Tenuto conto che, ai sensi della succitata deliberazione del Senato Accademico, si rende necessario procedere all'elezione, da parte della rispettiva componente dell'Ateneo, previa presentazione di candidatura, di un professore ordinario di ruolo in regime di tempo pieno;

Atteso che, ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la partecipazione al Collegio di disciplina non è prevista alcuna corresponsione di compensi, emolumenti, indennità, rimborsi spese;

Visto il DR 180 del 22 aprile 2025 con il quale è stata nominata la Commissione Elettorale per gli adempimenti connessi alle procedure elettorali indette per l'anno 2025,

d e c r e t a

di indire per il giorno **15 settembre 2025** le elezioni, da parte della rispettiva componente dell'Ateneo previa presentazione di candidature, di un professore ordinario di ruolo in regime di tempo pieno, nel Collegio di disciplina dell'Università per Stranieri di Perugia per il triennio 2025-2028.

1. di stabilire inoltre quanto segue:

2.1 Ora e luogo

Le elezioni in parola si svolgeranno presso Palazzo Gallenga il giorno **15 settembre 2025**, dalle ore 10:00 alle ore 16:00.

2.2 Commissione elettorale

Per gli adempimenti relativi alle votazioni di cui al presente decreto è confermata la Commissione nominata con decreto rettorale n. 180 del 22 aprile 2025.
Alla Commissione elettorale, in particolare, compete:

- procedere alla verifica della correttezza degli elenchi dell'elettorato attivo e passivo;
- procedere alla convalida delle candidature e, per le procedure elettorali studentesche, alla convalida delle liste;
- presenziare allo spoglio;
- decidere su eventuali contestazioni e reclami, nonché dirimere eventuali contrasti in ordine allo svolgimento della campagna elettorale;
- ogni altro adempimento cui fa riferimento il decreto di indizione.

Nelle deliberazioni della Commissione le astensioni si computano come voti negativi.

2.3 Commissione di Seggio

È costituita una Commissione di Seggio elettorale, nominata con provvedimento del Rettore, cui compete lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio e composta da:

a) una o un Presidente;
b) due componenti effettivi, di cui uno con funzioni di segretario, e due componenti supplenti; almeno uno dei componenti effettivi è da individuare tra il personale afferente al servizio cui compete la gestione delle elezioni.

Nel corso delle operazioni di voto, per la regolare costituzione della Commissione di Seggio è indispensabile la presenza di almeno due componenti della stessa; in caso di assenza della o del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal più anziano dei componenti.
La partecipazione alla Commissione elettorale e alla Commissione di Seggio costituisce dovere istituzionale per il personale di ruolo scelto dal Rettore secondo il principio della rotazione, e tenendo conto degli incarichi svolti e delle cariche ricoperte dal personale stesso in Ateneo. Nella considerazione che la partecipazione costituisca un dovere d'ufficio, il personale designato sarà tenuto ad accettare l'incarico salvo motivati eccezionali impedimenti. I Capi struttura possono richiedere l'eventuale esonero del dipendente, che abbia manifestato la propria disponibilità, solo per motivate esigenze di servizio.

2.4 Elettorato attivo e passivo

Elettorato attivo:

- l'elettorato attivo spetta a tutti i professori ordinari.

Elettorato passivo:

- l'elettorato passivo spetta a tutto il personale di ruolo e a tempo pieno appartenente alla categoria di cui sopra in servizio alla data di indizione delle elezioni e che assicuri un numero di anni di permanenza in servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. Sono altresì esclusi i destinatari di provvedimenti disciplinari.

È, in ogni caso, escluso dall'elettorato attivo e passivo il personale sospeso dal servizio, anche solo in via cautelare, a seguito di procedimento penale o disciplinare. È altresì escluso dal solo elettorato passivo il personale collocato in aspettativa obbligatoria.

2.5 Pubblicazione degli elenchi dell'elettorato

In data **2 settembre 2025** gli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo sono pubblicati nel sito istituzionale dell'Ateneo a cura della Commissione Elettorale di cui al precedente punto 2.2. L'elencazione, ordinata alfabeticamente per cognome deve recare accanto a ciascun nome il numero d'ordine progressivo.
Avverso gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo gli interessati possono proporre ricorso alla Commissione Elettorale fino al terzo giorno antecedente la data delle elezioni. La Commissione Elettorale decide motivatamente nei due giorni successivi, con pubblicazione della decisione nel sito istituzionale dell'Ateneo.

2.6 Formazione e presentazione delle candidature

La candidatura è presentata direttamente dal candidato su apposito modulo fornito dall'Amministrazione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno **5 settembre 2025**, secondo le seguenti modalità:

- consegna a mano presso il "Servizio Organi Collegiali" dell'Ateneo (aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00)
- trasmissione tramite propria PEC personale all'indirizzo protocollo@pec.unistrapg.it, ovvero tramite e-mail istituzionale dell'Ateneo all'indirizzo organi.collegiali@unistrapg.it, della suddetta documentazione firmata e scansionata (oltre a copia scansionata del documento di identità).

Il candidato che, alla data di presentazione della candidatura, non sia in possesso dei requisiti prescritti per il godimento dell'elettorato passivo, viene escluso dalla competizione elettorale e non è sostituibile.
Decorso il termine per la presentazione delle candidature, l'Ufficio competente sottopone la documentazione alla Commissione Elettorale per la convalida definitiva delle stesse.
È compito della Commissione Elettorale ammettere alla competizione elettorale i candidati, previa verifica dei requisiti prescritti per la validità della candidatura. Qualora la Commissione rilevi eventuali irregolarità che, a proprio giudizio, siano ritenute sanabili, invita il candidato a eliminare le irregolarità riscontrate entro e non oltre due giorni dal ricevimento della comunicazione, pena l'esclusione.
Avverso le decisioni assunte dalla Commissione è ammesso ricorso alla stessa Commissione entro due giorni dalla notifica.
Le candidature la cui validità risulti accertata dalla Commissione Elettorale sono elencate secondo l'ordine di presentazione e pubblicate nel sito istituzionale dell'Ateneo in data **8 settembre 2025**.

2.7 Adempimenti della Commissione di Seggio e operazioni di voto

La Presidente o il Presidente della Commissione di seggio controlla preliminarmente l'agibilità del locale individuato per lo svolgimento delle elezioni, la presenza di idonee dotazioni per l'espletamento delle operazioni di voto e di quant'altro necessario ad assicurare e garantire la libertà e la segretezza del voto, nonché la regolarità delle operazioni elettorali.
Le operazioni di voto hanno inizio e termine nelle ore indicate nel precedente art. 2.1.
Sono comunque ammessi al voto le elettrici e gli elettori che, al momento di chiusura del Seggio, si trovino nei locali dello stesso.
L'elettrice e l'elettore sono ammessi al voto purché risultino iscritti negli elenchi elettorali e siano identificati a mezzo di documento di riconoscimento o di conoscenza personale.
Il voto è personale e segreto. Il voto deve essere espresso in modo inequivoco e non riconoscibile.
L'elettrice o l'elettore ha diritto alla consegna di una seconda scheda, in sostituzione di quella consegnata:

- quando accerta che nella prima scheda sono presenti caratteristiche tali da consentire la successiva identificazione del voto;
- quando afferma di aver errato nell'attribuzione del voto.

Una scheda votata deve essere annullata:

- quando l'elettrice o l'elettore, una volta espresso il voto, venga meno all'obbligo della segretezza del voto medesimo mostrando la scheda aperta;

- quando la Presidente o il Presidente, nel momento dell'inserimento della scheda nell'urna, accerti che la stessa sia strappata, segnata o altrimenti riconoscibile dall'esterno.

La scheda deteriorata, errata o annullata non può essere inserita nell'urna; timbrata sul retro e firmata da almeno due componenti della Commissione di Seggio, essa deve essere chiusa in una busta sigillata. Le operazioni di cui ai precedenti commi sono effettuate su insindacabile giudizio della o del Presidente della Commissione di Seggio. Gli scrutatori e gli eventuali rappresentanti di lista possono comunque richiedere che le loro osservazioni in merito siano trascritte nel verbale della Commissione di Seggio. Qualora l'elettrice o l'elettore non restituisca al Presidente la scheda consegnatagli, non può essere nuovamente ammesso al voto.
La Presidente o il Presidente della Commissione di seggio è responsabile del mantenimento dell'ordine nel seggio elettorale. Può disporre l'allontanamento dall'area di chiunque turbi il regolare svolgimento delle operazioni elettorali o che svolga propaganda.

2.8 Quorum per la validità delle elezioni

Ai fini della validità delle votazioni è necessario che partecipi alle stesse almeno il 50% degli aventi diritto al voto.
Qualora tale quorum non venga raggiunto nella prima votazione, si dà luogo ad una seconda votazione in data da destinarsi con apposito decreto.

2.9 Operazioni di scrutinio e computo dei voti

Immediatamente dopo la chiusura delle operazioni elettorali e verificato il raggiungimento del quorum, alla presenza della Commissione Elettorale e con il supporto amministrativo del personale del Servizio Organi Collegiali, la Presidente o il Presidente della Commissione di Seggio apre lo scrutinio. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e devono essere portate a termine senza soluzione di continuità. Nel caso di turbativa delle operazioni, la Presidente o il Presidente della Commissione di Seggio provvede a far allontanare i responsabili, ovvero, se del caso, a interrompere lo scrutinio.
Preliminarmente, la Commissione di Seggio provvede a chiudere in busta sigillata tutti gli atti della votazione non necessari per lo scrutinio e a chiudere in distinte buste sigillate tutti gli atti relativi alle votazioni che verranno scrutinate successivamente, e a sigillare le relative urne.
Sono nulle le schede:

- che non siano quelle consegnate dalla Commissione di Seggio o che, comunque, siano prive del timbro e/o della firma della Presidente o del Presidente della Commissione di Seggio;
- che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore o l'elettrice abbia voluto farsi riconoscere;
- che contengano voti espressi in modo equivoco;
- che contengano il voto espresso per un nominativo non compreso nell'elenco delle candidate e dei candidati e/o nell'elenco dell'elettorato passivo.

Ciascun scrutatore ha il diritto di contestare l'assegnazione del voto, qualora si trovi in disaccordo con la Presidente o il Presidente. Se non viene trovato un accordo in via breve, la contestazione viene verbalizzata e la scheda contestata viene provvisoriamente assegnata secondo la determinazione assunta dalla Presidente o dal Presidente, mentre il giudizio finale sarà adottato dalla Commissione Elettorale entro tre giorni dallo svolgimento delle elezioni.
Il Segretario provvede a tenere il conto dei risultati dello scrutinio tramite un'apposita tabella.
Terminato lo scrutinio di tutte le votazioni la Presidente o il Presidente provvede a riporre i relativi atti in una busta sigillata curando personalmente la consegna dell'intera documentazione al Presidente della Commissione Elettorale.

2.10 Proclamazione dei risultati

La Commissione Elettorale provvede ad accertare i risultati delle votazioni mediante il proprio verbale sulla base del verbale della Commissione di Seggio e, se necessario, degli atti della votazione. I risultati sono comunicati immediatamente al Rettore, che li proclama con proprio decreto.
Viene proclamato eletto il candidato più votato.
Ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del Regolamento Generale di Ateneo, in caso di ex aequo:

a) prevale il candidato con maggiore anzianità di ruolo qualora l'elezione si tenga nell'ambito di una categoria omogenea;
b) prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio, qualora l'elezione si tenga nell'ambito di categorie disomogenee;
c) qualora ricorra pari anzianità nel ruolo o nel servizio prevale il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

Il decreto di proclamazione è pubblicato nel sito istituzionale dell'Ateneo per tre giorni consecutivi, termine entro il quale possono essere proposti eventuali ricorsi sui quali decide la Commissione Elettorale entro i successivi due giorni.

2.11 Nomina degli eletti

L'eletto è nominato, con decreto rettorale, quale componente del Collegio di Disciplina per un triennio a decorrere dalla data del provvedimento.

2.12 Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento è la sig.ra Anna Volpini, responsabile del Servizio Organi Collegiali dell'Ateneo.

Il presente Decreto è pubblicato nel sito istituzionale dell'Ateneo.

IL RETTORE
prof. Valerio De Cesaris